



Comune di Lappano

Provincia di Cosenza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N° 10 Data: 08.04.2024	Oggetto: <i>“Affidamento Incarico Ex Art. 1, Comma 557, L. 311/2004 – Ufficio tributi. Periodo dal 02/04/2024 al 31/12/2024”.</i>
---	--

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **otto** del mese di **aprile**, alle ore **18:00** regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

	<i>Componente</i>			<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1	Angelo Marcello	Gaccione	Sindaco	X	
2	Ottavio	Scarpelli	Vicesindaco	X	
3	Andrea	Aiello	Assessore	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa Maria Rosa Falvo.

Il Sindaco riconosciuto il numero legale degli intervenuti invita i presenti a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che la struttura organizzativa dell'Ente Comunale è articolata in tre aree: Amministrativa, Finanziaria, Tecnica;
- che all'ufficio finanziario-tributi è assegnata una sola unità lavorativa;
- che al fine di garantire con efficienza le attività inerenti al servizio tributi questo Ente ha utilizzato la prestazione lavorativa del dipendente del Comune di Castiglione Cosentino (CS) Giovanni Conforti, fino al 31.12.2023;
- che questo Ente ritiene di rinnovare anche per l'anno in corso l'utilizzo del predetto dipendente del Comune di Castiglione Cosentino.

RICHIAMATI:

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. che dispone: *“Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti”;*

- l'art. 53, comma 8, del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. secondo il quale: *“Le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione”*;
- l'art. 91 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. il quale dispone che *“gli enti locali - adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale”*;
- l'art. 92, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. il quale recita: *“Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti”*;
- l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) ai sensi del quale: *“i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre pubbliche amministrazioni locali, purché autorizzati dall'Amministrazione comunale di appartenenza”*;

VISTI:

- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005, datato 25/05/2005 che statuisce *expressis verbis*:
“l'art. 1, comma 557, della Legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali e in particolare, sul piano dei rapporti tra le parti interessate (le due amministrazioni e il lavoratore), da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale”;
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le autonomie, che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che *“gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizi dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro”*;
- il parere della Corte dei Conti, Sez. Lombardia 448/2013 secondo cui *“Qualora l'amministrazione istante intenda utilizzare il dipendente mediante il ricorso alla procedura in convenzione ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è in presenza di un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010”*;
- il parere della Corte dei Conti, Sez. Molise 105/2016 che ha enucleato - il *discrimen* sussistente tra lo *“scavalco d'eccedenza”* ex art. 1, comma 557, della finanziaria per il 2005, ed il diverso istituto denominato *“scavalco condiviso”* ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 prevedendo che, nel primo caso, si ha nuovo rapporto di lavoro mentre, nel secondo caso, un mero utilizzo plurimo e contemporaneo del medesimo dipendente pubblico da parte di più enti;

DATO ATTO:

- che il Comune di Lappano, chiedeva con nota prot. n. 240001537 del 26-03-2024 al Comune di Castiglione Cosentino l'autorizzazione all'utilizzazione ex art. 1, comma 557, della L. 311/2004 del dipendente Giovanni Conforti, assunto presso il Comune di Castiglione Cosentino a tempo indeterminato part-time, inquadrato in qualità di "Collaboratore", categoria B posizione economica B1;
- che con Determinazione del responsabile del servizio finanziario n.159 del 04.04.2024 il Comune di Castiglione Cosentino accoglieva la suddetta richiesta disponendo l'utilizzo del suddetto dipendente Conforti Giovanni a prestare servizio presso il Comune di Lappano dal 02 aprile 2024 al 31 dicembre 2024, oltre l'ordinario orario di lavoro per n. 2 ore settimanali, e autorizzava il Responsabile del settore competente al rilascio della relativa autorizzazione;

- ed interesse allo svolgimento della propria attività per n.2 ore a settimana presso l'ente richiedente;

PRESO ATTO che la soluzione *de qua*, ossia il ricorso al cd. “*scavalco d'eccedenza*” consentirebbe all'Ente la realizzazione delle esigenze *ut supra* descritte, *in primis* l'efficacia dell'azione amministrativa attesa la comprovata esperienza dell'impiegato succitato;

ACCERTATA l'indifferibile esigenza di ricorrere a tale forma di prestazione lavorativa;

PRESO ATTO del pieno rispetto dei vincoli di spesa per le assunzioni a tempo determinato;

RITENUTA la propria competenza in ordine all'adozione dell'atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica del Responsabile Settore Finanziario, reso ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. nonché il parere favorevole sulla regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria del Responsabile Settore Finanziario;

VISTO l'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005);

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di avvalersi dell'attività lavorativa, per n.2 ore settimanali da effettuarsi, al di fuori dell'orario di servizio prestato presso l'Amministrazione di appartenenza, del Sig. Giovanni Conforti, dipendente del Comune di Castiglione Cosentino, Cat. B, già utilizzato da questo Ente, onde garantire l'indispensabile e regolare funzionamento del servizio tributi, con decorrenza dal 02.04.2024 e fino al 31.12.2024;

Di dare atto:

1. che l'utilizzo delle prestazioni lavorative del dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;
2. che l'utilizzo del dipendente sopra individuato avverrà al di fuori dell'orario di lavoro effettuato presso l'Ente di appartenenza e che l'utilizzo dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario;
3. che il presunto compenso lordo a carico dell'Ente per il periodo 02.04.2024 al 31.12.2024 è di Euro 1.565,71 oneri compresi;

Di autorizzare il Responsabile del Settore Amministrativo-Personale ad adottare tutti i provvedimenti conseguenti e necessari;

Di riservarsi la facoltà di modificare il presente atto in presenza di mutate esigenze;

Di pubblicare copia del presente atto sul Sito Web comunale – Sez. Amministrazione Trasparente;

Di dare comunicazione della presente ai Capigruppo Consiliare;

Di rendere, con separate votazione ed all'unanimità, il presente atto immediatamente esecutivo.-

PER LA REGOLARITÀ TECNICA

- Si esprime parere favorevole.

SETTORE AMMINISTRATIVO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa. Maria Luisa Gaccione

PER LA REGOLARITÀ CONTABILE

- Si esprime parere favorevole.

SETTORE FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Maria Rosa Falvo

LETTA E SOTTOSCRITTA

Il Sindaco

F.to Arch. Angelo Marcello Gaccione

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Maria Rosa Falvo

La presente deliberazione:

☒

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma IV, D.Lgs. n. 267/2000.

☐

non è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Maria Rosa Falvo

La presente deliberazione:

- viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line, a decorrere dal 09/04/2024 con il n. 172 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi;
- è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, con nota prot. n. 240001771 del 09/04/2024.

Lappano, 09/04/2024

Il Responsabile del Settore Amministrativo

F.to Dott.ssa Maria Luisa Gaccione

E' copia conforme all'originale

Lappano, li 09/04/2024

Il Responsabile del Settore Amministrativo

F.to Dott.ssa. Maria Luisa Gaccione